

**Legge regionale 30 marzo 1995, n. 16 (BUR n. 30/1995)
(Novellazione)**

**MODIFICA DELL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE REGIONALE 8
MAGGIO 1985, N. 54 "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE"**

Articolo 1

1. Il primo comma dell'articolo 36 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 "Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale", viene così sostituito:

"Per il rinnovo, la ristrutturazione e il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale disciplinati dalla presente legge, sono concessi contributi in conto investimenti sulle spese di investimento sostenute dagli esercenti i servizi stessi. Sono inoltre beneficiari di contributi gli Enti locali concedenti, proprietari delle immobilizzazioni materiali utilizzate per l'esercizio di servizi di trasporto pubblico."

SOMMARIO

Articolo 1 Errore: sorgente del riferimento non trovata